

CNN – UnionCamere

ORIENTAMENTO

SPA e SAPA - Aggiornamento assetti proprietari

Fermo rimanendo che di regola - e salvo le particolari ipotesi previste dalla legge - la pubblicità nel Registro delle Imprese dell'assetto proprietario delle SPA e delle SAPA ha rilevanza di mera notizia, e non rileva ai fini dell'esercizio dei diritti dei soci e dei terzi, facendo stato quanto risulta dal libro dei soci:

- *L'assetto proprietario (cd "elenco dei soci"), riferito alla data di approvazione del bilancio di esercizio, deve essere depositato per l'iscrizione annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso, corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente (art. 2435 secondo comma codice civile); qualora l'assetto sia invariato rispetto alla data di approvazione del precedente bilancio l'obbligo è assolto confermando tale assetto.*
- *L'elenco dei soci va aggiornato anche in occasione di operazioni straordinarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni ecc.) da iscrivere nel Registro delle Imprese, che comportino anche la modifica degli assetti proprietari, come indicato nella Circolare MiSE 6 maggio 2016 n. 3689/C.*

Va ricordato agli operatori che la mera conferma dell'assetto proprietario effettuata in occasione del deposito del bilancio comporta la riproposizione dell'elenco dei soci già iscritto in occasione del deposito del bilancio precedente; pertanto in caso di operazioni sul capitale o di altre operazioni straordinarie che abbiano comportato l'iscrizione dell'elenco soci aggiornato, tale elenco va nuovamente depositato per l'iscrizione entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio (corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente) ai sensi dell'art. 2435 secondo comma codice civile.